sone che seguono un regime dietetico e che, quindi, prevedibilmente, un eventuale forte aumento di prezzo del prodotto finito farà perdere una grande parte del suo mercato di sbocco all'industria tedesca dei succedanei del caffè, la cui esistenza verrebbe così a trovarsi minacciata ;

Considerando che, come risulta da talune indagini, un'offerta di fettucce di barbabietola della sezione voluta potrebbe essere disponibile in altri Stati membri qualora venissero aperti adeguati sbocchi in Germania ;

Considerando che è pertanto opportuno consentire all'industria tedesca dei succedanei del caffè di approvvigionarsi in materia prima negli altri Stati membri e di autorizzare una sospensione totale della riscossione del prelievo intracomunitario per le fettucce di barbabietole di cui sopra ;

Considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione dello zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a sospendere fino al 30 giugno 1968 la riscossione del prelievo da applicare all'importazione di 2.000 tonnellate di fettucce di barbabietole da zucchero seccate, in provenienza dagli altri Stati membri e destinate alla fabbricazione di « miscele » di succedanei del caffè e di estratti di surrogati del caffè.

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è subordinata alla condizione che la Repubblica federale di Germania istituisca un controllo doganale, oppure un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti, tale da assicurare che le suddette fettucce di barbabietole da zucchero seccate siano utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di miscele di succedanei del caffè e di estratti di surrogati del caffè.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1967

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per i tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/720/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

Vista la lettera del 30 maggio 1967, con la quale la Repubblica italiana ha chiesto, per il 1968, la concessione di un contingente tariffario di 45.000 tonnellate in esenzione da dazio per i tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera, della voce ex 03.01 B I b) della tariffa doganale comune, voce compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che anteriormente al primo gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa dognale comune, i suddetti pesci erano importati dalla Repubblica italiana in esenzione da dazio mentre quello della tariffa doganale comune è del 22 % ; che le autorità competenti della C.E.E. devono concedere un contingente tariffario di 30.000 tonnellate metriche, consolidato in esenzione da dazio per i tonni destinati all'industria conserviera, con riserva dell'osservanza del prezzo di riferimento;

Considerando che le statistiche nazionali italiane relative a questi pesci sono le seguenti :

(in tonnellate [1])

	1962	1963	1964	1965	1966 [2]
Importazioni totali	34.490	41.550	29.576	38.440	48.878
di cui :					
— dalla C.E.E.	7	167	480	2.903	1.300
— dagli Stati africani associati	94	1.155	1.153	483	—
— dai paesi terzi	34.389	40.228	27.943	35.054	47.578
Produzione	destinata in particolar modo al consumo diretto				
Esportazioni	nulla				

[1] *Fonte:* Statistiche nazionali italiane (I.S.T.A.T.).
[2] *Fonte:* Statistiche doganali italiane.

Considerando che la concessione di contingenti tariffari, a norma dell'articolo 25 del Trattato, ad un solo Stato membro rappresenta una deroga al ritmo della graduale attuazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro dal progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 e ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di assicurare l'approvvigionamento di tonni alle sue industrie conserviere e di garantire in tal modo il mantenimento o persino un'espansione dei consumi di tonni — consumo che riveste una grande importanza sociale — a prezzi più bassi e stabili possibili e quindi d'evitare l'aumento dei dazi della tariffa doganale nazionale ;

Considerando d'altra parte che detto approvvigionamento di tonni da parte delle industrie summenzionate dello Stato membro richiedente non sembra possa attualmente falsare le condizioni di concorrenza fra gli Stati membri per i prodotti finiti, dato che gli altri Stati membri produttori dispongono di un proprio approvvigionamento di materia prima e che i prodotti conservati sono consumati principalmente all'interno di ciascuno Stato membro ; che, per quanto riguarda lo sviluppo razionale della produzione comunitaria, occorre osservare che la pesca dei tonni nella Comunità e negli Stati africani e malgascio associati, è attualmente insufficiente a coprire l'intero fabbisogno italiano e continuerà ad esserlo, per lo meno nel prossimo futuro, anche se quest'anno si dovrebbe registrare un sensibile aumento in considerazione dell'espansione della flotta per la pesca del tonno ;

Considerando che dall'insieme della situazione sopra descritta risulta che lo Stato membro richiedente incontra inconvenienti tali da giustificare una deroga agli imperativi di una rapida attuazione della tariffa doganale comune ; che inoltre tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi ;

Considerando che non si dispone ancora di tutti gli elementi necessari per determinare il volume ed il livello daziario del contingentario ; che, in particolare, è ancora troppo presto per valutare in modo esatto le disponibilità degli altri Stati membri e degli Stati africani e malgascio associati per l'esportazione in Italia ; che, in tali condizioni e senza pregiudicare la soluzione globale da adottare, occorre attenersi per ora al contingente tariffario di 30.000 tonnellate in esenzione da dazio, consolidato nel quadro del G.A.T.T. ed abbinato a un prezzo di riferimento ;

Considerando che non si sono potute trarre indicazioni tali da concludere che la concessione di questo contingente tariffario nei limiti suindicati provocherebbe serie perturbazioni sul mercato dei prodotti in questione ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune esige che gli Stati membri applichino all'importazione dagli altri Stati membri e dagli Stati africani e malgascio associati un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per coprire i fabbisogni degli utilizzatori o dei consumatori dello Stato membro interessato,

escludendo qualsiasi riesportazione dei prodotti nello Stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concesso alla Repubblica italiana un contingente tariffario di 30.000 tonnellate, in esenzione da dazio per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio, di tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera, della voce ex 03.01 B I b) della tariffa doganale comune.

Detto contingente è concesso senza pregiudizio delle tasse compensatorie che potrebbero colpire le importazioni effettuate particolarmente nel quadro del predetto contingente tariffario, nella misura in cui tali importazioni provengono da paesi terzi partecipanti alle ultime negoziazioni multilaterali svoltesi nell'ambito del G.A.T.T., a un prezzo inferiore a quello di riferimento e di cui le diverse modalità sono state stabilite nelle lettere della Comunità Economica Europea relative al prezzo di riferimento per i tonni.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di detto contingente può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e dagli Stati africani e malgascio associati, quando siano soddisfatte le condizioni richieste per la concessione a questo prodotto del regime preferenziale previsto nei loro confronti.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1º gennaio al 31 dicembre 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1967

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per i merluzzi, compresi lo stoccafisso ed il baccalà, semplicemente salati, in salamoia o secchi

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/721/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

Vista la lettera del 30 maggio 1967, con la quale la Repubblica italiana ha chiesto, per il 1968, la concessione di un contingente tariffario di 45.000 tonnellate, in esenzione da dazio, per i merluzzi, compresi lo stoccafisso ed il baccalà, semplicemente salati, in salamoia o secchi, della voce 03.02 A I b) della tariffa doganale comune, voce compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che anteriormente al 1º gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, i suddetti pesci erano importati dalla Repubblica italiana in esenzione da dazio mentre quello della tariffa doganale comune è del 13 % ; che le autorità competenti della C.E.E. devono concedere un contingente tariffario di 34.000 tonnellate metriche per detti pesci consolidato in esenzione da dazio ;

Considerando che le statistiche nazionali italiane relative a questi pesci sono le seguenti :